

IVASS, LA STRADA VERSO LA SEMPLIFICAZIONE

L'ISTITUTO VARA UN NUOVO REGOLAMENTO CHE PREVEDE L'OBBLIGO DELLA PEC PER GLI INTERMEDIARI, LA SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE, IL PAGAMENTO DEI PREMI ON LINE E LA RICEZIONE/TRASMISSIONE DI DOCUMENTI ANCHE IN FORMATO DIGITALE

Aprire all'innovazione digitale, riducendo gli adempimenti cartacei. Questo l'obiettivo del nuovo Regolamento varato dall'Ivass, in tema di semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici nei rapporti tra imprese, intermediari e clientela, a completamento di un'intensa fase di consultazioni con Ania, rappresentanze degli intermediari e dei consumatori.

L'uso di strumenti informatici ed elettronici, già regolato dall'ordinamento in via generale, è stato ribadito e più specificamente disciplinato dall'Ivass con il Regolamento numero 8 relativamente al mercato assicurativo.

L'intervento normativo nel settore assicurativo, previsto dal decreto legge 179/2012 (art. 22, comma 15 bis), convertito nella legge 221, ha avviato un processo diretto a favorire e sollecitare l'uso di strumenti che seguano la direzione della semplificazione e dematerializzazione. Nel rispetto delle esigenze dei soggetti coinvolti: imprese, intermediari e clienti.

Nello specifico, le principali novità riguardano: l'obbligo per gli intermediari iscritti al Rui e per le imprese d'assicurazione di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata; la sollecitazione all'utilizzo della firma elettronica avanzata, qualificata, digitale e grafometrica per la sottoscrizione della polizza e della documentazione relativa al contratto di assicurazione; la messa a disposizione del cliente, senza oneri a carico dello stesso, degli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, per corrispondere i premi assicurativi; la possibilità di procedere alla ricezione/trasmissione di

L'ATTESTATO DI RISCHIO SI DEMATERIALIZZA

Ancora in tema di semplificazione, l'Ivass ha messo in pubblica consultazione lo schema di regolamento per la dematerializzazione dell'attestato di rischio che entrerà in vigore per i contratti in scadenza dal primo luglio 2015.

Le principali novità riguardano: il contenuto dell'attestato di rischio, con l'indicazione della tipologia del danno pagato, sia per cose sia per persone; l'obbligo per le imprese di creare una banca dati che, dal primo giugno, dovrà contenere tutti gli attestati di rischio relativi ai contratti in scadenza dal primo luglio; la consegna agli assicurati del documento in forma elettronica; l'acquisizione diretta dell'attestato dell'assicurato da parte di una compagnia in sede di stipula dei nuovi contratti; nuove competenze dell'Ivass in materia di controlli per disciplinare le modalità di alimentazione e accesso alla banca dati.



documentazione precontrattuale e contrattuale attraverso posta elettronica; e infine il divieto per le imprese e per gli intermediari di chiedere al contraente la documentazione già prodotta per altri contratti preesistenti. Come detto, il Regolamento rappresenta un primo passo di semplificazione, affidando il medesimo decreto legge (art. 22, comma 15 ter) all'Ivass anche il compito di verificare l'andamento dei risultati della prima semplificazione e di valutare l'opportunità di nuovi interventi.

LA PALLA PASSA ALLE IMPRESE

Nuovi interventi più radicali di semplificazione presuppongono anche il diffondersi di una maggiore cultura assicurativa, cui è correlata una maggiore familiarità del contraente con gli strumenti informatici: è importante

verificare che la riduzione del cartaceo non penalizzi chi, come l'anziano, non è informaticamente attrezzato o preparato. A questo scopo, è stato istituito un binario parallelo in cui la situazione standard resta quella cartacea, ma con la possibilità, per l'intermediario, così come per il cliente, di inviare o ricevere la documentazione in formato digitale.

Viceversa, per i contraenti più evoluti vi è la possibilità (già prevista in generale dall'ordinamento, ma ora ribadita anche per il settore assicurativo) di sottoscrivere la polizza utilizzando la firma elettronica avanzata (nonché la firma elettronica qualificata e quella digitale), sgravando, così, il consumatore dall'obbligo di recarsi in agenzia.

Per imprese e intermediari, le direttive introdotte richiederanno alcuni accorgimenti organizzativi che, però, saranno compensati dai benefici, in termini di riduzione dei costi di stampa, trasmissione, conservazione e consegna della modulistica. Mentre i clienti, ribadisce l'Ivass, presentando richiesta potranno usufruire di metodi di consegna e conservazione della documentazione precontrattuale e contrattuale in formato elettronico.

Prossimamente, sono previsti ulteriori interventi di semplificazione dei contenuti dell'informativa precontrattuale e contrattuale: è stato avviato un confronto informale con tutte le parti coinvolte, nell'intento di rendere le informazioni più facilmente fruibili per il contraente, con la chiara e immediata specificazione delle effettive coperture, esclusioni e limiti.

“Tutti interventi – sottolinea l'Istituto – che rappresentano un primo passo importante verso la semplificazione e la dematerializzazione, a cui, ora, le imprese dovranno rispondere sviluppando prodotti che vengano incontro ai nuovi strumenti informatici previsti”. **L.S.**